

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1852-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 1966

*modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1967
(V. Stampato n. 3579)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1967*

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disci-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

plinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1° marzo 1966.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il limite di età previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aumentato di cinque anni a favore dei geologi e dei tecnici specializzati di cui al precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

I geologi e i tecnici specializzati menzionati nel precedente articolo, le cui prestazioni siano state utilizzate entro il 31 dicembre 1966, possono partecipare ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza limiti di età, sino al 30 giugno 1970.

Art. 3.

Identico.